



Tribunale di Lodi

Presidenza

Prot. 125/INT/2020

Ai Magistrati togati e onorari del Tribunale di Lodi

Ai Magistrati onorari dell'Ufficio del Giudice di Pace

Al Direttore Amministrativo

Ai funzionari delle Cancellerie civili e penali

Ai funzionari e al personale dell'Ufficio del Giudice di Pace

Oggetto: Disposizioni per l'applicazione del decreto legge 2 marzo 2020 n. 9

Con decreto legge n. 9/20202, entrato in vigore in data 2 marzo 2020, sono state disposte misure urgenti in materia di sospensione dei termini processuali e rinvio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso gli uffici giudiziari dei circondari dei Tribunali cui appartengono i comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020.

Il rinvio d'ufficio delle udienze civili e penali riguarda sia il Tribunale sia l'Ufficio del Giudice di Pace di Lodi

Poiché la dichiarata finalità del decreto in esame è quella di circoscrivere il focolaio scoppiato nei Comuni della cd "zona rossa" anche in relazione allo svolgimento dell'attività giudiziaria e di attività a questa connesse, è opportuno evitare, quanto più possibile, che parti, difensori, testimoni, consulenti e periti si rechino presso il tribunale e l'ufficio del Giudice di Pace per espletare udienze che dovranno essere rinviate d'ufficio a data successiva al 31 marzo 2020.

All'esito della preventiva interlocuzione con i magistrati togati ed onorari, si individuano le seguenti modalità di applicazione del decreto legge 9/2020.

E' necessario che tutti i magistrati togati e onorari dispongano il **rinvio preventivo** delle cause civili (nelle quali devono essere ricomprese le cause di lavoro e

previdenza) e penali escluse dal novero di quelle indicate ai commi 1 e 11 dell'art. 10 del predetto decreto.

Le **cause civili** che dovranno comunque essere trattate sono quelle relative ad alimenti, a procedimenti cautelari e ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti di convalida del trattamento sanitario obbligatorio, ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, ai procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea, a quelli di cui all'articolo 283 c.p.c., nonché le cause rispetto alle quali il rinvio potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.

In quest'ultimo caso, la dichiarazione d'urgenza è fatta dal presidente dell'ufficio giudiziario in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice (compreso il giudice di Pace) o del collegio, egualmente non impugnabile" (cfr. art. 10, comma 1, decreto cit.).

I magistrati togati e onorari addetti al settore civile sono pertanto invitati a predisporre quanto prima provvedimenti di rinvio d'ufficio delle cause la cui trattazione non è prevista dal decreto sopra indicato.

Si sottolinea la necessità che si provveda tempestivamente, se la causa sia già pendente, alla dichiarazione d'urgenza (d'ufficio o su eventuali istanze dei difensori delle parti) e alla comunicazione della conseguente trattazione della causa all'udienza già fissata.

I giudici civili già designati relatori di cause da trattare in composizione collegiale, fatta eccezione per i procedimenti di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c (già urgenti ex lege), provvederanno a redigere, d'accordo con il presidente del collegio, i provvedimenti collegiali di rinvio d'ufficio della trattazione di dette cause, previo esame e salvo segnalazione dell'urgenza.

Per quanto riguarda i procedimenti concorsuali, che nel testo del decreto non sono menzionati, il giudice delegato, previa valutazione dell'urgenza del provvedimento, provvederà ad emettere anticipatamente il provvedimento con il quale eventualmente dichiara l'urgenza della trattazione dei procedimenti prefallimentari e a redigere il provvedimento collegiale di rinvio d'ufficio o di dichiarazione d'urgenza delle cause per le quali è fissata in questo mese l'udienza avanti al collegio sottoponendolo al presidente di sezione.

Per evitare che le cancellerie civili siano oberate nei prossimi giorni da un ingestibile numero di comunicazioni dei provvedimenti di rinvio, è opportuno-in conformità e in continuità con quanto già avviene- che ciascun magistrato addetto al settore civile utilizzi il programma Consolle per depositare tali provvedimenti, in modo da agevolare la speditezza delle relative comunicazioni di cancelleria.

Per quanto riguarda le udienze presidenziali dei **procedimenti di separazione giudiziale** già fissati il presidente di sezione valuterà d'ufficio preventivamente l'urgenza, provvedendo in tal caso alla trattazione.

Anche le **udienze penali** dovranno essere rinviate d'ufficio a data successiva al 31 marzo 2020, ad eccezione delle udienze di convalida dell'arresto o del fermo, nonché delle udienze relative a procedimenti nei confronti di persone detenute(per la stessa causa), internate o in stato di custodia cautelare, a procedimenti che presentano carattere di urgenza in ragione della sottoposizione dell'imputato a misura non custodiale .

I magistrati addetti al settore penale sono pertanto invitati ad attivarsi per disporre il rinvio d'ufficio delle udienze penali monocratiche o collegiali prima della data fissata, disponendo laddove consentito la comunicazione tramite pec al difensore.

E' opportuno che il personale addetto alle cancellerie interessate dalla comunicazione dei provvedimenti di rinvio d'ufficio delle udienze civili e penali dia la precedenza, nello svolgimento delle proprie attività, alla comunicazione di questi provvedimenti, per evitare, nei limiti del possibile, che parti, difensori, testimoni, consulenti e periti si rechino presso il tribunale.

Si dispone che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito del Tribunale e dell'Ufficio del Giudice di Pace.

Lodi 4 marzo 2020

Il Presidente Vicario

